



COMUNE DI OZIERI

Provincia di Sassari

SETTORE III

SERVIZI ALLA PERSONA WELFARE E COESIONE SOCIALE

Ufficio Sociale Amministrativo

BANDO PUBBLICO

"Nidi Gratis"

approvato con Determinazione della Responsabile del Servizio n.586 del 07.07.2026

Legge regionale 6 dicembre 2019, n. 20, art. 4, comma 8 lettera a). Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite la riduzione della retta per la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia (misura "Nidi Gratis"). Anno 2026.

LA RESPONSABILE

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 31/8 del 17.06.2026 e le nuove linee guida che prevedono, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma 8, lettera a della legge 6 dicembre 2019, n. 6, Interventi per sostenere l'accesso ai servizi per la prima infanzia tramite l'abbattimento della retta per la frequenza dei servizi educativi per l'infanzia (misura "Nidi Gratis");

RENDE NOTO

Che è indetto bando pubblico per accedere ai contributi per l'abbattimento della retta per la frequenza in nidi e micronidi pubblici o privati, acquistati in convenzione dai Comuni o privati non in convenzione per la misura "Nidi gratis" **per il periodo dal 01.01.2026 al 31.12.2026.**

Art. 1 – Requisiti di ammissione al contributo

I soggetti beneficiari dell'intervento Bonus Nidi Gratis 2026 sono le famiglie, anche monogenitoriali, ivi comprese le famiglie di fatto che, tramite il genitore/tutore legale, presenteranno regolare istanza al Comune in cui sono ubicati i servizi educativi per l'infanzia frequentati o che saranno frequentati nel 2026 dai minori da loro rappresentati (comune di frequenza). Per poter presentare l'istanza è necessario essere in possesso dei seguenti requisiti di accesso:

1. avere la residenza in un Comune della Sardegna;
2. avere una/un figlia/o (anche in adozione o in affido) o una/un bambina/o sotto tutela di età inferiore ai tre anni (o che comunque li compia entro il mese di luglio del 2026), che frequenti o frequenterà nell'anno 2026 uno dei seguenti servizi educativi, per i quali sostiene l'onere del pagamento delle rette di iscrizione e frequenza:
 - nidi o micronidi pubblici o privati autorizzati, convenzionati o non convenzionati con il Comune;

- sezioni primavera pubbliche o private autorizzate, convenzionate o non convenzionate con il Comune;
 - spazi gioco pubblici o privati autorizzati, convenzionati o non convenzionati con il Comune;
 - servizi educativi in contesti domiciliari (genitore accogliente, educatore professionale) pubblici o privati autorizzati, convenzionati o non convenzionati con il Comune.
3. essere in possesso dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente **(ISEE) per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione**, introdotto dall'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), non superiore a 40.000,00 euro;
4. **aver presentato o impegnarsi a presentare all'INPS la domanda "contributo asilo nido"**, di cui all'art.1, comma 355, legge 11 dicembre 2016, n.232 e ss.mm.ii. (di seguito Bonus nido Inps).

Art.2 - Servizi Ammissibili

Per servizi ammissibili si intende l'accesso ai servizi per la prima infanzia: nidi, micronidi, sezioni primavera, nidi domiciliari, nidi aziendali pubblici o privati acquistati in convenzione dai Comuni o privati non in convenzione e, in generale, tutti i servizi educativi indicati al punto 2 dell'art. 2 suindicato.

Art. 3 – Modalità di presentazione delle domande

La domanda di contributo **"Bonus nidi gratis 2026"** deve essere presentata, da uno dei genitori e preferenzialmente per via telematica, al Comune dove venga erogato il servizio, mediante le modalità ed entro i termini dallo stesso comune stabiliti.

La domanda di contributo "Bonus nidi gratis 2026" deve essere sottoscritta da entrambi i genitori. L'istanza dovrà essere presentata all'Ufficio comunale, tramite:

- PEC all'indirizzo: protocollo@pec.comune.ozieri.ss.it;
- a mezzo mail all'indirizzo: protocollo@comune.ozieri.ss.it;
- consegna a mano presso l'Ufficio Protocollo del Comune;

ENTRO IL GIORNO 5 SETTEMBRE 2026.

L'istanza è composta da due sezioni:

- sezione **A)** relativa ai mesi di frequenza per i quali è possibile presentare i giustificativi di spesa e per i quali è stato ricevuto il Bonus nido Inps 2026;
- sezione **B)** relativa ai mesi per i quali non è stata ancora definita l'iscrizione e/o non siano stati effettuati i pagamenti delle rette e/o non si siano ancora ricevuti i contributi Bonus nido Inps 2026.

Dovrà essere allegata la seguente documentazione:

- copia del ricevimento del contributo Bonus nido Inps 2026 (per i mesi indicati nella sezione A);
- copia delle ricevute di pagamento delle rette di iscrizione e di frequenza (per i mesi indicati nella sezione A);
- fotocopia dell'**attestazione dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione**, rilasciata ai sensi della normativa prevista dall'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), non superiore a 40.000,00 euro *(a meno*

che il Comune non effettui la verifica tramite interoperabilità con l'INPS mediante la piattaforma PDND);

- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, in caso di firma autografa dell'istanza.

Saranno escluse le domande non complete in ogni loro parte e quelle che non contengano la firma del richiedente in calce all'autocertificazione circa il possesso dei requisiti indicati nella domanda stessa.

Con la sottoscrizione della domanda, il richiedente assume la responsabilità di attestare il possesso dei requisiti richiesti per se e per gli altri componenti il proprio nucleo familiare anagrafico, nonché la sussistenza delle altre condizioni reddituali dichiarate per la formazione del reddito complessivo annuo.

Per la compilazione della domanda e per eventuali chiarimenti il richiedente può rivolgersi all'Ufficio Amministrativo del Settore III Servizi alla Persona Welfare e Coesione Sociale per via e-mail all'indirizzo amministrativoservizisociali@comune.ozieri.ss.it o telefonando al n. 079/781210.

Art. 4 – Misura e attribuzione del contributo

L'importo del contributo "Nidi gratis" è dato dalla differenza tra l'importo delle rette mensili pagate per la frequenza del servizio educativo e l'importo del Bonus nido Inps ricevuto per gli stessi mesi ed eventuali altri contributi ricevuti per le medesime finalità per il tramite dei Comuni, nel rispetto del seguente massimale:

- 11 mensilità da 200,00 euro, fino al massimo annuale di 2.200,00 euro (non si considera il mese di agosto).

È riconosciuta per l'intero importo la retta di iscrizione annuale. Qualora essa sia pagata in un'unica soluzione dovrà essere divisa per il numero dei mesi di frequenza e inglobata nella retta di frequenza mensile da dichiarare nell'istanza. Nel caso dei minori ospiti di una struttura di accoglienza, l'importo del contributo da erogare al Comune di residenza sarà dato dall'importo della retta pagata, nel limite del massimale di 200,00 euro mensili.

La misura del contributo è così calcolata:

Importo retta – Bonus INPS asili nido = Contributo RAS Bonus nidi gratis, fino a copertura dell'importo della retta ed entro i massimali di cui al precedente periodo e sulla base della disponibilità dei Fondi Regionali.

Nell'ammontare della retta può essere compreso il costo di iscrizione.

Sono rimborsabili i costi dei servizi riferiti al periodo compreso tra il 01.01.2026 e il 31.12.2026, escluso il mese di Agosto, pari a 11 mensilità.

Art. 5 – Erogazione del contributo ai beneficiari

I contributi vengono erogati ai beneficiari aventi diritto direttamente dal Comune che gestisce l'intervento, tramite bonifico su conto corrente bancario o postale:

- i contributi relativi alla **sezione A)** dell'istanza saranno erogati in seguito al trasferimento dei fondi regionali al Comune;
- I contributi relativi alla **sezione B)** dell'istanza saranno erogati in seguito alla trasmissione al Comune della documentazione comprovante il pagamento delle rette e il ricevimento del

Bonus nido Inps 2026. La trasmissione di tale documentazione dovrà avvenire non appena l'utente sarà in possesso della documentazione attestante il pagamento da parte dell'Inps e comunque entro il giorno 2 Maggio 2027, tramite la compilazione di apposito modulo che verrà reso noto con un ulteriore Avviso.

Art. 6 – Documenti da allegare alla domanda

Alla domanda compilata sotto forma di **Dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445**", dovranno essere allegati i seguenti documenti:

- copia del ricevimento del contributo Bonus nido Inps 2026 (per i mesi indicati nella sezione A);
- copia delle ricevute di pagamento delle rette di iscrizione e di frequenza (per i mesi indicati nella sezione A);
- fotocopia dell'attestazione dell'ISEE per specifiche prestazioni familiari e per l'inclusione, rilasciata ai sensi della normativa prevista dall'articolo 1, comma 208, della legge 30 dicembre 2025, n. 199 (legge di Bilancio 2026), non superiore a 40.000,00 euro *(a meno che il Comune non effettui la verifica tramite interoperabilità con l'INPS mediante la piattaforma PDND)*;
- fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente in corso di validità, in caso di firma autografa dell'istanza

Per la trasmissione via e-mail / pec si prega di scansionarla e trasmetterla in formato PDF, possibilmente unico.

Art. 7 – Pubblicazione degli elenchi degli ammessi al beneficio e degli esclusi

I Comuni, a seguito della ricezione delle istanze, effettuano l'istruttoria delle stesse, al fine di verificarne la regolare compilazione e il possesso dei requisiti di accesso dei richiedenti. I Comuni approvano gli elenchi delle istanze ammesse il cui importo del contributo è certo (relativamente a quanto indicato nella sezione A) delle istanze) e le istanze ammesse con riserva, il cui importo del contributo non è certo (relativamente a quanto indicato nella sezione B) delle istanze), distinti per le seguenti fasce di ISEE:

- da 0 a 24.999,99 euro;
- da 25.000,00 a 29.999,99 euro;
- da 30.000,00 a 40.000,00 euro.

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto verrà affissa all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet del Comune all'indirizzo www.comune.ozieri.ss.it per 10 giorni consecutivi, entro i quali potrà essere effettuata la presentazione di eventuali ricorsi debitamente motivati.

In assenza di ricorsi, la graduatoria provvisoria è considerata automaticamente definitiva.

Art. 8 - Informativa sulla privacy ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 per la protezione dei dati

I dati personali e sensibili relativi al presente bando che verranno forniti e quelli che eventualmente saranno forniti anche successivamente formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata.

Per trattamento si intende la raccolta, registrazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione,

cancellazione, distribuzione dei dati personali, ovvero la combinazione di due o più di tali operazioni.

Titolare del trattamento e DPO

Il titolare del trattamento dati è il Comune di Ozieri, con sede legale in Via Vittorio Veneto n. 11 Ozieri (SS)

Finalità e modalità del trattamento

Il Comune di Ozieri, titolare del trattamento, tratta i dati personali liberamente conferiti, esclusivamente per finalità istituzionali.

Consenso

Il consenso del trattamento ai fini istituzionali è necessario ed obbligatorio per le finalità stesse.

Periodo di conservazione

I dati personali verranno conservati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati personali sono trattati (finalità istituzionali e non commerciali).

Diritti del cittadino

Il cittadino avrà in qualsiasi momento piena facoltà di esercitare i diritti previsti dalla normativa vigente.

I diritti del cittadino sono quelli previsti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Il cittadino può:

- ricevere conferma dell'esistenza dei dati suoi personali e richiedere l'accesso al loro contenuto;
- aggiornare, modificare e/o correggere i suoi dati personali;
- chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima, il blocco dei suoi dati trattati in violazione di legge;
- chiedere la limitazione del trattamento;
- opporsi per motivi legittimi al trattamento.

Art. 9 - Controlli e Sanzioni

Ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000, spetta all'Amministrazione comunale procedere ad idonei controlli, anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive e le spese effettivamente sostenute nella misura del 5% delle domande pervenute.

Ferme restando le sanzioni penali previste dall'art. 76 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione sostitutiva, il dichiarante decade dai benefici conseguiti a seguito di provvedimento emanato sulla base di dichiarazione non veritiera.

L'Amministrazione si riserva di accertare la veridicità della situazione familiare dichiarata, riservandosi di confrontare i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alle prestazioni con i dati in possesso del Sistema Informativo del Ministero delle Finanze.

L'Amministrazione comunale agirà per il recupero delle somme e ad ogni altro adempimento conseguente alla non veridicità dei dati dichiarati (art. 4, comma 7, D. Lgs. 109/98).

F.TO
LA RESPONSABILE DEL SETTORE III
SERVIZI ALLA PERSONA WELFARE E COESIONE SOCIALE
Dott.ssa Alessandra Zororddu

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott.ssa Vittoria Oggiana